

Liti fiscali e doganali: definizioni agevolate a confronto

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Irene Barbieri - Loconte & Partners

Che si abbia a che fare con l'Agenzia delle Entrate o, piuttosto, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, poco importa. Sarà possibile, a certe condizioni, approdare alla definizione delle controversie pendenti, con evidenti risparmi in termini di tempo e risorse. Dai presupposti agli effetti, le analogie e le differenze nella rottamazione delle liti tributarie: le liti definibili, gli importi da versare, le modalità di pagamento. In entrambi i casi, la **dead line** per la definizione agevolata è comunque fissata al 30 settembre 2017.

La Manovra correttiva 2017 (art. 11, D.L. n. 50/2017) prevede la definizione agevolata delle liti pendenti presso la giurisdizione tributaria in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di vertenze ancora in attesa di una pronuncia definitiva il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il **24 aprile 2017**.

Consulta il [Dossier Rottamazione liti pendenti](#)

Del pari pendenti, a far data però **dal 2 dicembre 2016**, devono essere i giudizi tributari in materia di accise ed IVA afferente prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche che, a mente dell'art. 5-*bis* della Legge n. 225/2016, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a comporre con transazione, purchè le imposte oggetto di recupero si riferiscano a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

In entrambi i casi la **dead line** per la definizione agevolata è fissata al 30 settembre 2017.

Importi da versare

Per rottamare le **liti fiscali** è necessario il pagamento dei soli importi richiesti dall'atto impugnato in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.

Tuttavia, qualora la controversia pendente abbia ad oggetto esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, si dovrà versare un importo pari soltanto al 40% di essi.

Nel caso in cui, invece, si controverta soltanto di sanzioni collegate ai tributi, non dovrà essere effettuato alcun esborso, definendosi la lite con la sola presentazione della domanda.

Diverso il quadro che si profila avuto riguardo alla composizione delle **liti doganali**, in vista della quale è richiesto il pagamento di **almeno il 20%** dell'importo dovuto a titolo di accisa ed IVA afferente, con esclusione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

Modalità di pagamento

Ai fini della definizione del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà effettuare il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017 se l'importo da pagare è inferiore a 2.000 euro; per gli importi superiori a 2.000 euro, in forma rateale, in un numero massimo di **tre rate**. Precisamente dovrà essere versata:

- entro il 30 settembre 2017 la prima rata pari al 40% del totale;
- entro il 30 novembre 2017 la seconda rata pari all'ulteriore 40%,
- entro il 30 giugno 2018 il residuo ed ultimo 20%.

Per addivenire, invece, alla transazione della controversia in materia di accise ed IVA afferente, il pagamento degli importi contestati dovrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla stipula della transazione o, alternativamente, in **rate annuali** di pari ammontare e di numero massimo non superiore a **sette**, con la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 c.c. maggiorata di due punti.

Mancato o ritardato pagamento

Nell'ambito della rottamazione delle liti fiscali, il contribuente che omette di pagare una rata successiva alla prima dovrà sopportare una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta, oltre che l'intera riscossione coattiva delle somme di cui risulta debitore.

Più **gravi** le **conseguenze** derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle somme dovute all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli visto che, in quest'ultimo caso - oltre al diritto dell'Amministrazione di pretendere l'intero importo - è prevista la **risoluzione automatica del contratto di transazione**.

Effetti della definizione

Tanto la definizione agevolata delle liti fiscali (che si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento dell'intero importo o della prima rata) quanto quella delle liti doganali (che si perfeziona invece con la sottoscrizione del contratto di transazione) non comportano l'automatica sospensione del contenzioso pendente, la quale rimane subordinata alla presentazione di un'apposita istanza da parte del contribuente.

Diniego di definizione

In entrambe le tipologie di contenzioso, l'Amministrazione finanziaria potrebbe non accogliere l'istanza di definizione agevolata della controversia.

In effetti, il diniego di ammissione alla rottamazione potrebbe provenire dall'Agenzia delle Entrate - ad esempio, a causa della presunta non definibilità della vertenza fiscale - così come dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ad esempio per inadeguatezza della relativa proposta.

Non a caso quest'ultima, come emerge dalle precisazioni dell'Avvocatura generale dello Stato - riportate dalla stessa Agenzia delle Dogane nella nota esplicativa del 15 giugno 2017 - non è vincolata, per legge, ad accettare la proposta di controparte, potendo liberamente valutare se concludere o meno l'accordo transattivo.

Leggi anche

- [Definizione delle controversie in materia di accise: i chiarimenti](#)
- [Definizione liti doganali: dalla proposta alla sottoscrizione dell'accordo](#)